



ORIGINALE

UFFICIO ECOLOGIA-PATRIMONIO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 96 DEL 14-10-2020

Oggetto: MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONE UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI. STAGIONE INVERNALE 2020-2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- ✓ il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione delle direttive 2008/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- ✓ il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno fanno impennare le concentrazioni delle polveri sottili con valori , spesso in maniera consecutiva, superano il valore limite di 50 µg/m³;
- ✓ il monitoraggio della qualità dell’aria svolto da ARPAV su tutto il territorio regionale ha evidenziato altresì che il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell’inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- ✓ studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

Richiamate:

- la D.G.R.V. n. 2811 del 30/12/2013 che ratifica un “Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria da attuare in modo

omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici”;

- la delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016 di aggiornamento del PRTRA con cui si individuano misure strutturali e permanenti da attivare su aree vaste la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con finalità di conseguire il rispetto dei valori di qualità dell'aria;
- la D.G.R.V. n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale è stato approvato l'“Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 170 del 28/06/2005 avente ad oggetto “Approvazione Piano di mantenimento comunale ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento Atmosfera (P.R.T.R.A.)” conforme alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta Provinciale n. 107 del 26/04/2005;
- la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 04/10/2018 che ha approvato le linee di indirizzo per l'adozione delle misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici stagione invernale 2018-2019;

Preso atto che:

- l'Accordo, di cui alla sopra citata D.G.R.V. 836/17, è stato siglato il 9 giugno 2017;
- la ratifica dell'Accordo si è reso necessario per coordinare a livello interregionale le regioni del bacino padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) che per specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- tale Accordo coordina le procedure a seguito dell'infrazione avviata dalla Commissione europea nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui a di lungo periodo dei valori limite del PM10 e del biossido di azoto;

Considerato che:

- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria delle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;
- in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia comporterebbe in futuro oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S), presieduto e coordinato dalla Regione Veneto, del 5 settembre 2019 sono state illustrate le misure di risanamento previste dall'Accordo Padano da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV e nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:
 - combustione di biomassa per il riscaldamento civile
 - trasporti;
 - agricoltura;

Rilevato che:

- la Regione del Veneto il 14 febbraio 2020 ha trasmesso ai tavoli Tecnici Zonali la nota recante ad oggetto “Revisione della zonizzazione della regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155. Trasmissione documentazione per presa d'atto” al fine di informare tutte le Amministrazioni locali delle modifiche

puntuali apportate alla precedente zonizzazione approvata con DGRV 2130 del 23.10.2012 e confluita nell'aggiornamento del Piano Regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 16.04.2016

- La zonizzazione individua la “**Zona IT0517 Agglomerato di Venezia**” che ricomprende i comuni di Marcon Martellago, Mira, Quarto D'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia e le zone “**IT0522 –Pianura**” e **IT053 – Zona Costiera e Colli**” con i restanti comuni.
- La Regione Veneto, in occasione della seduta del 9 luglio 2020 del Comitato di indirizzo e Sorveglianza (CIS), ha illustrato la “Presentazione degli studi ARPAV su effetti Lockdown e Covid-19” quale occasione storica per tutte le agenzie ambientali per osservare gli effetti dell'impatto antropico sull'ambiente;
- Tali studi sono arrivati alla conclusione che l'effetto del Lockdown sulle concentrazioni di PM10 legato alla drastica riduzione dei veicoli circolanti sulla qualità dell'aria è risultato modesto. Infatti non si è registrato un calo proporzionale tra le concentrazioni degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili rilevate nell'aria e la quantità dei veicoli circolanti;
- In occasione della seduta del 11 agosto 2020 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha confermato la decisione presa dalle Regioni del bacino padano, ossia la volontà di continuare a lavorare sulle limitazioni delle emissioni prodotte dal traffico, dal riscaldamento domestico e dall'agricoltura, come riportato nel relativo verbale trasmesso al Tavolo Tecnico Zonale (Città Metropolitana di Venezia) in data 14.09.2020;

Tenuto conto di quanto sopra espresso l'Amministrazione comunale, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana definisce un pacchetto di **misure temporanee e omogenee** per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano sia provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, sia provvedimenti di limitazione all'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale, all'utilizzo dei generatori di calore, di divieto di combustione all'aperto, di spandimento dei liquami zootecnici ubicati nell'intero territorio comunale;

Visto che l'Amministrazione comunale con proprio provvedimento G.C. n. 156 del 10/10/2019 ha disposto quanto segue:

- recepito l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;
- dare attuazione alle misure temporanee individuate nel sopra citato accordo di programma prevedendo le limitazioni anche nei casi di livelli di allerta 1 e 2, utilizzate per i comuni facenti parte dell'Agglomerato di Venezia e i comuni capoluogo con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- informare i cittadini sulle misure sia permanenti sia temporanee a tutela della qualità dell'aria e sulle buone pratiche quotidiane da applicare;

Rilevato che:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - ***nessun allerta – verde:*** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) della concentrazione di PM10;
 - ***livello di allerta 1 – arancio:*** attivato **dopo 4 giorni** consecutivi di superamento, del valore limite giornaliero ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

- **livello di allerta 2 – rosso**: attivo **dopo 10 giorni** consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni antecedenti;
- ARPAV, a seguito della verifica dei valori, nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi, aggiorna nel proprio sito istituzionale il livello di allerta raggiunto;
- le misure temporanee da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e il venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo secondo le modalità operative indicate nell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Comunale n. 156/2019;

Visti:

-il D.P.R. 74/2013 "Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lettera a) e c) del D.Lgs. 195/2005" in particolare l'art. 5 comma 1;

-l'art. 33 della L.R. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;

-la D.G.R.V. n. 122 del 10/02/2015 contenete indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006;

- la D.G.R.V. n. 1908 del 29/11/2016 relativa alla classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;

Ritenuto di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso;

Visti gli artt. 50, 54 e l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DISPONE

Che nell'intero territorio comunale, nel periodo dal **15 ottobre 2020** al **31 marzo 2021**, sono applicate le seguenti limitazioni nell'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale e del traffico:

1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
 - a. 17°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b. 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c.5 del D.P.R. 74/2013);
2. la riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, dell'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi e solidi;
3. In caso livello di allerta "**2**" **rosso**, l'Amministrazione Comunale valuterà l'applicazione del divieto di transito veicolare in Piazza Castello e Piazza XX Settembre con modalità da definire, al fine di sensibilizzare i cittadini all'utilizzo di mezzi di trasporto orientati alla mobilità sostenibile;

E' FATTO DIVIETO

nel periodo dal **15 ottobre 2020 al 31 marzo 2021**

4. in caso di nessuna allerta –livello verde:

- di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori o uguali a 3 stelle (D.G.R.V. n. 1908/2016);
- il divieto di effettuare combustione (abbruciamento) all'aperto, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 (DGRV n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo, (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela della sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;

5. in caso di raggiungimento del livello allerta -1 arancio:

- di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori o uguali a 3 stelle (D.G.R.V. n. 1908/2016);
- (in aggiunta al divieto previsto al punto 3) di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (barbecue, falò rituali e fuochi di artificio, fatte salve le iniziative organizzate, co-organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale);
- spandimento liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe;

6. in caso di raggiungimento del livello di allerta -2 rosso:

- di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori o uguali a 4 stelle (D.G.R.V. n. 1908/2016);
- (in aggiunta al divieto previsto al punto 3) di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (barbecue, falò rituali e fuochi di artificio, fatte salve le iniziative organizzate, co-organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale);
- spandimento liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe;
- il divieto di transito veicolare in Piazza Castello e Piazza XX Settembre da valutarsi volta per volta con modalità da definire , al fine di sensibilizzare i cittadini all'utilizzo di mezzi di trasporto orientati alla mobilità sostenibile;

7. l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di determinati impianti semaforici e di passaggi a livello.

Al fine di rendere agevole ed immediata la lettura delle misure di contenimento degli inquinanti atmosferici da attivare nella stagione invernale 2020-2021, si allegano le tabelle riassuntive dei livelli di allerta **“0 verde”**, **“1 arancio”** e **“2 rosso”**.

INVITA

- a. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- b. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche;
- c. gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;
- d. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

ESCLUSIONI

Relativamente al punto 1, secondo quanto previsto dal DPR 74/2013.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- ✓ Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- ✓ Che il presente provvedimento venga notificato a:
 - Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio;
- ✓ Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, alla AULSS 3 competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale, alla Città metropolitana di Venezia, alla Prefettura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Patrizia Andreotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa